

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE E FALL. CIVILE**

Il Giudice dott. Bruno Conca,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/02/2016,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

con ricorso datato 27.10.2015, MUTUATARIA, come in atti rappresentata e difesa, su presupposto dell'intervenuta stipulazione, in data 30.07.2009, di un mutuo ipotecario dell'originario importo di € 89.000,00 ha lamentato l'usurarietà dello stesso, con specifico riguardo alla commissione di estinzione anticipata.

In sintesi, il mutuo era stato pattuito con tasso variabile, con TAN 3,449%, e TAEG 5,05310, interessi moratori al 5,05%.

Il tasso soglia al momento della stipula del mutuo era pari ad 5,085%.

Il contratto prevedeva altresì una commissione di estinzione anticipata del mutuo pari all'1% del capitale estinto.

Non vi è questione in ordine alla regolarità dei pagamenti, secondo il piano di ammortamento previsto.

Tuttavia la ricorrente ha rimesso ad un perito *"l'incidenza del costo della CEA sull'intero capitale prestato, non per sommatoria, ma applicando ai flussi di cassa generati nel piano di ammortamento (inclusa la commissione stessa)"*.

Dunque, quel che parte ricorrente sostiene è che, nel caso di specie, sia astrattamente prospettabile una particolare situazione, legata alla (del tutto ipotetica) risoluzione anticipata del rapporto, in cui il TAEG del mutuo (valore che, peraltro, nulla ha a che vedere con la disciplina anti usura, per la quale rileva soltanto il TEG) verrebbe a superare il tasso soglia e tanto basterebbe per ritenere l'intero mutuo usurario e per applicarvi la sanzione di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c..

La tesi non può ritenersi fondata.

Sostenere, infatti, che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di *"tasso sommatoria"* fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Mentre i primi attengono alla fisiologia del rapporto.

Gli interessi attengono alla fase *"fisiologica"* del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il "costo del denaro" per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (*rectius*, del mancato guadagno).

Ordinanza, Tribunale di Torino, Dott. Bruno Conca, 28 marzo 2016

Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.

Se quest'ultima, come noto, è largamente confutata non foss'altro perché postula la sommatoria di due voci che, pur originariamente pattuite, lo sono in relazione a due eventi radicalmente diversi ed incompatibili fra loro (in definitiva, l'adempimento ed il suo opposto, l'inadempimento), nel caso che ci occupa non solo vale lo stesso principio, ma anzi, la penale per l'estinzione anticipata conduce *ex se* a paralizzare, ovviamente, la successiva pretesa di pagamento degli interessi moratori, che viene meno per definizione: dunque non solo si postula di considerare unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi, ma, addirittura, una il cui pagamento elide in radice, a partire da quando il pagamento viene effettuato, l'altra.

Resta solo da attendersi che s'ipotizzi la sommatoria degli interessi attivi e di quelli passivi e, poi, le conseguenze ultime della teorica della sommatoria potranno ritenersi raggiunte.

Ciò premesso, ove pure si volesse ipotizzare la plausibilità di una sommatoria che postula la sommatoria di interessi per il pagamento regolare del mutuo e della penale finalizzata a non pagare più quegli interessi, essa non potrebbe avere rilevanza che nel momento in cui, in concreto, si verificasse la situazione di fatto che varrebbe a condurre alla violazione del limite di legge, poiché solo in tale momento si verificherebbe la trasformazione del TAEG da legittimo a usurario.

Poiché l'estinzione anticipata non è stata richiesta, l'evento presupposto nell'ipotesi di fatto coltivata dalla parte ricorrente non si è mai verificata e, dunque, non vi è alcuna contestazione da muovere circa un costo del denaro che non le è mai stato praticato.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo, avuto riguardo ai valori medi del pertinente scaglione, conglobata la fase decisoria entro quella istruttoria o di trattazione, siccome di Fatto assorbita la prima nella seconda, in ragione del rito.

P.Q.M.

ogni contraria domanda, eccezione, istanza disattesa,

- rigetta ogni domanda svolta da parte ricorrente nei confronti della convenuta;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite, liquidate in € 3.215,00 per compenso professionale, oltre 15% rimb. forf., iva e cpa di legge sull'imponibile.

Torino, 28 marzo 2016

Il Giudice

Dott. Bruno Conca

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***